

Risoluzione circa la immediata applicazione della L. 111/2007 in ordine al concorso per Consigliere della Corte di cassazione bandito con delibera plenaria del 31 luglio 2007.
(Risoluzione del 28 febbraio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 28 febbraio 2008, ha adottato la seguente risoluzione:

“Il Consiglio,

osserva

La L. 111/07 ha introdotto pregnanti innovazioni in materia ordinamentale. L'esame delle ricadute immediate conseguenti alla riforma dell'Ordinamento giudiziario sono state esaminate nelle delibere relative ai concorsi per i posti di primo e di secondo grado nonché ai concorsi per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive già banditi alla data del 31 luglio 2007 (delibere dell'Assemblea plenaria del 4 ottobre 2007).

Le richiamate risoluzioni si sono preoccupate di verificare l'impatto della nuova normativa sui concorsi *in itinere*, giungendo alla conclusione che andavano immediatamente applicate ai concorsi in atto soltanto le norme immediatamente esecutive, vale a dire quelle disposizioni che potevano applicarsi senza che fosse necessaria alcuna attività normativa di secondo grado.

Quanto al bando per i posti consigliere della Corte di cassazione, pubblicati con delibera del 24 luglio 2007, si impone, pertanto, una valutazione in ordine alla portata dell'art. 12 D.Lgs. 160/2006. Il comma 13 della norma richiamata prevede, ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, tra gli altri requisiti anche la valutazione della “*capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura*”. Al successivo comma 15 è, altresì, stabilito che “*l'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura*”.

Emerge chiaramente che la legge non disciplina la possibilità che la Commissione operi anche con riferimento ai concorsi già banditi alla data del 31 luglio 2007. Tale silenzio impone di sviluppare delle considerazioni che portano inevitabilmente ad una soluzione negativa sul punto.

È certamente innegabile che la Commissione sia un organo di valutazione, costruito come una *longa manus* della Terza Commissione referente del Consiglio superiore e che, come tale, abbia natura di strumento amministrativo a carattere procedimentale. Questa constatazione porterebbe a considerare, *prima facie*, che nel corso di un *iter* amministrativo complesso, naturalmente sottoposto al principio del *tempus regit actum*, ogni innovazione legislativa che incida sulle fasi successive a quelle esaurite debba trovare immediata applicazione, sicchè, per tale via, la Commissione dovrebbe essere nominata e dovrebbe poter operare anche per quei concorsi per i quali al 31 luglio 2007 non fosse intervenuta proposta. È, infatti, *jus receptum* che l'applicabilità dello *ius superveniens*, nell'ambito delle procedure concorsuali *in itinere*, trova il solo limite dell'intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite, di talchè, ove la procedura di concorso si divida in varie fasi coordinate, la nuova norma può trovare applicazione per quelle che all'atto della sua entrata in vigore non siano ancora state realizzate (Consiglio di Stato, sent. n. 4163/04) e la nuova legge dovrebbe avere applicazione immediata in tutte le ipotesi in cui non sia maturato l'atto provvedimento.

Se ciò è vero, tuttavia, il caso di specie ben può discostarsi dalla regola generale ora enunciata in ragione del modo stesso in cui è articolato il testo normativo. Non può sfuggire, infatti, che ai sensi del c. 15 dell'art. 12 del D.lgs. n. 160/2006 così come modificato dalla L. 111/2007 la Commissione esprime un parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica ed alla capacità di analisi delle norme e che “*i criteri di valutazione*” di tali categorie sottoposte a giudizio sono “*definiti con delibera del Consiglio superiore*”. Ciò sta a significare che, ancorché resti ferma la natura strumentale dell'organo di nuova creazione legislativa, quest'ultimo deve operare

necessariamente utilizzando criteri di carattere squisitamente sostanziale che il Consiglio non ha al momento ancora fissato. Non vi è chi non veda, del resto, che detti criteri, proprio perché incidono direttamente sulla valutazione dell'idoneità dei candidati che già hanno avanzato domande e presentato i relativi titoli, non potrebbero essere fissati successivamente al bando di concorso. Un'eventuale definizione degli stessi oltre tale data, evidentemente, altererebbe la procedura concorsuale atteso che, mediante tale percorso, verrebbero fissate regole generali ed astratte regolatrici del concorso successivamente alla presentazione delle candidature, regole le quali potrebbero prestarsi al sospetto di essere state calibrate sui profili di uno o più concorrenti.

Ciò posto, è comunque da ammettere che se il Consiglio rinunciasse a stabilire dei criteri di valutazione nuovi o, meglio, nello stabilire detti criteri si riportasse interamente *per relationem* a quelli fissati con circolare emanata prima della L. 111/2007 (chiaramente la n. 15098/1993 e succ. mod.) senza aggiungerne altri, nulla osterebbe alla immediata operatività, anche per il concorso in atto, della Commissione. In tal caso, infatti, i criteri guida del lavoro di quest'ultima sarebbero rappresentati da una fonte normativa preesistente rispetto al concorso, richiamata da una circolare successiva al bando. Un problema, tuttavia, in tale ultima evenienza sarebbe comunque rappresentato dal fatto che la circolare P. 15098/1983, modificata nella parte relativa all'accesso in cassazione con delibera del 13 luglio 2005, sebbene rimandi ad una pluralità di elementi per l'individuazione delle attitudini degli aspiranti, non annovera tra gli stessi la capacità scientifica e la capacità di analisi delle norme, unici – come è noto - a poter costituire oggetto di valutazione da parte della Commissione. La qual cosa, in altri termini, depone per la necessità di una circolare nuova che imponga al Consiglio di dettare a quest'ultima criteri di valutazione diversi rispetto a quelli della citata circolare n. 15098/1983, con l'ovvia conseguenza dell'inutilizzabilità del rinvio *per relationem* sopra prospettato.

Tutte le considerazioni finora svolte si traducono, senza dubbio, nell'assoluta impossibilità di trovare uno spazio operativo alla nominanda Commissione per il concorso in via di espletamento. Al proposito è da sottolineare come tale interpretazione sia in linea con le risoluzioni in premessa richiamate, a proposito dei concorsi per i posti di primo e secondo grado nonché per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per i quali, infatti, è stata ritenuta direttamente operante l'incompatibilità assoluta su base provinciale per il cambio di funzioni, ma non, invece, quella su base regionale, giacché era necessaria la predisposizione della normativa secondaria.

Tutto ciò premesso,

delibera

l'approvazione delle sopra indicate direttive generali in relazione all'applicazione dell'art. 12 della L. n. 111/2007 alla procedura per la copertura di 30 posti di Consigliere della Corte di cassazione, attualmente in fase di svolgimento, bandito in data 24 luglio 2007 (bollettino n. 18500).”